



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02/05/2017

MODIFICATO

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 18/05/2017

ENTRATO IN VIGORE in data 02/06/2017

ALLEGATO a)

TITOLO I **NORME GENERALI**

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. Per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive.
2. Per complesso sportivo: l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico.
3. Per spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive.
4. Per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo.
5. Per forme di utilizzo e gestione: le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi.
6. Per concessione in uso: il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.
7. Per tariffa: la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo, della gestione e delle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti sportivi e ricreativi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune di Caorle riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero. In particolare, il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Il Comune di Caorle valorizza lo Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito.

5. L'uso degli impianti sportivi, ai sensi dell'art. 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
6. L'Amministrazione Comunale persegue le sopra richiamate finalità, quale forma di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrendo, anche mediante contribuzione, in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dando piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzando, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, fondazioni, enti, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d) concorrendo alla realizzazione sul territorio di specifici progetti dell'Amministrazione, in coordinamento con le attività promosse dalle associazioni, fondazioni e enti;
 - e) valorizzando l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi dati in uso, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive e degli enti affidatari.
7. In ogni caso, la gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Per impianto a rilevanza economica: quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.
2. Per impianto sportivo privo di rilevanza economica: impianti che, per caratteristiche e modalità gestionali oppure per dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione.
3. Per impianto sportivo di eccellenza: impianti sportivi destinati ad ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale.
4. Per la valutazione della classificazione degli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale osserverà i seguenti criteri:
 - a) La dimensione e la complessità gestionale dell'impianto;
 - b) Le modalità di utilizzo dell'impianto;
 - c) Le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva tali da ospitare gare a livello nazionale e internazionale;

- d) l'economicità gestionale dell'impianto;
- e) le funzioni di interesse generale della città.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. E' da considerare interesse pubblico:
 - a) l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - b) l'attività sportiva per le scuole;
 - c) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - d) l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - e) l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
3. Per tali finalità pubbliche il Comune mette a disposizione gli impianti comunali per gli Enti di promozione, le Società sportive che svolgono tornei e campionati, le Federazioni Sportive, gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, nonché i gruppi amatoriali, che attuano iniziative sportive e praticano attività fisico-motoria.

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
 - a) il Consiglio Comunale;
 - b) la Giunta Municipale;
 - c) i Dirigenti.

ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
 - a) individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;
 - b) l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni a terzi di tutti gli impianti sportivi.

ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1. Spetta alla Giunta Municipale:
 - a) individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- I. alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - II. alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
- b) la determinazione e il controllo delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, quando previsto.
 - c) la classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza economica e gli impianti con eventuale rilevanza economica, nonché quelli di eccellenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, della L.R. n.8 del 11.05.2015.
 - d) definire per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, l'eventuale contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto.
 - e) promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive ed extrasportive che si svolgono negli impianti. Nel disciplinare l'uso degli impianti sportivi può avvalersi della consulenza dei dirigenti gli organismi sportivi operanti nonché di quella degli organi scolastici responsabili.

ART. 8 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI

1. Spetta ai Dirigenti:
 - a) provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 09 e 10 e nel rispetto dei criteri generali indicati nel presente Regolamento;
 - b) rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
 - c) stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi;
 - d) esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.

TITOLO II

Criteri Generali Per Uso Degli Impianti Sportivi

ART. 09 - CONCESSIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso ai soggetti definiti all'art. 4.
2. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in un procedimento amministrativo soggetto a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
4. L'uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.
5. Gli usi rilasciati dall'Amministrazione Comunale possono essere di due tipi:
 - a) Continuativi: sono continuativi quelli che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico, o durante l'intera stagione sportiva ed agonistica, e che abbiano, di norma, inizio entro il 31 ottobre.
 - b) Occasionali: sono occasionali gli usi che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo (preparazione atletica invernale delle società sportive, corsi sportivi di breve periodo, manifestazioni ed iniziative varie).
6. La programmazione degli usi continuativi è di norma prioritaria rispetto agli usi occasionali.

ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE USO CONTINUATIVO

1. Le istanze per l'uso degli impianti dovranno essere indirizzate al Comune, secondo lo schema indicato dall'ufficio e ciò al fine di assicurare uniformità della documentazione, ma soprattutto per garantire l'ordine di priorità stabiliti, a firma del Presidente o Responsabile dell'Ente o Gruppo Sportivo. I cittadini singoli, ovvero occasionalmente riuniti in gruppi, dovranno, in ogni caso, inoltrare istanza al Comune in conformità dello schema sopra indicato, e sono soggetti a tutte le norme del presente Regolamento.
2. Alla domanda delle Associazioni vanno allegati, se non già presente agli Atti del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente, o comunque l'indicazione dei responsabili dell'Associazione/Gruppo sportivo, e, se in possesso, l'indicazione dell'affiliazione al Coni.
3. Nel caso di istanze per l'uso continuo degli impianti da parte delle società sportive o gruppi sportivi, questi ultimi sono tenuti a presentare la richiesta entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Le domande pervenute oltre detta scadenza, di norma, verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.
5. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione in linea generale le seguenti priorità:
 - a) Società Sportive con sede a Caorle, che realizzano un progetto sociale e sportivo definito prioritario dall'Amministrazione Comunale;
 - b) Società Sportive con sede a Caorle, affiliate al CONI, e che partecipano a campionati regolari indetti dalle rispettive Federazioni;
 - c) Società Sportive con sede a Caorle, affiliate al CONI, che svolgono attività ricreative e sportive con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - d) Aggregazioni spontanee regolarmente associate di cittadini residenti nel Comune di Caorle che vogliono praticare attività motorie e sportive;
 - e) Società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;

- f) Altri Soggetti con sede fuori dal territorio di Caorle che abbiano iscritti alla loro attività residenti nel Comune di Caorle.
6. Tenuto conto degli indirizzi generali sopra indicati l'Ufficio preposto si riserva di modificare gli orari di utilizzo a seconda di:
- a) Numero iscritti ai corsi, con particolare attenzione ai ragazzi di età inferiore a 16 anni;
 - b) Particolarità dell'attività da svolgere;
 - c) Numero complessivo delle ore utilizzate dalle Associazioni assegnatarie;
 - d) Tipologia di utilizzo e impianto richiesto, stabilendo come attività prevalenti:
 - I. Palestra E. Fermi grande (Pallavolo, calcetto, pallacanestro, arti marziali)
 - II. Palestra E. Fermi piccola (Ginnastica, pallavolo, arti marziali e attività secondarie es. tiro con l'arco)
 - III. Palestra A. Palladio (Danza, Ginnastica, Fitness e attività secondarie es. Yoga);
 - IV. Palestra D. Alighieri (Danza, Arti marziali, Pallavolo e attività secondarie es. Yoga);
 - V. Altri spazi risultanti adatti all'attività sportiva di proprietà comunale.
7. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato di norma alle necessità della scuola cui fanno capo.
8. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
9. I piani di assegnazione dovranno garantire una ripartizione omogenea tra gli utenti del periodo, dei giorni e delle ore di utilizzo. Al fine di evitare sovrapposizioni o il mancato rispetto delle esigenze dei singoli utenti che utilizzano il medesimo impianto, questi possono concordare preventivamente tra loro le richieste degli spazi.
10. Qualora, tuttavia, le richieste di concessione siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, le assegnazioni potranno non sempre rispettare rigidamente le indicazioni dei richiedenti. Esse sono, in tal caso, effettuate in base alle disponibilità ed in relazione ai criteri di priorità, sopra stabiliti, ed eventualmente tramite una concertazione fra i vari richiedenti.
11. A conclusione dell'esame delle richieste, di norma entro il 15 maggio, verrà predisposto un calendario annuale provvisorio, riportante la proposta di ripartizione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi.
12. La ripartizione delle assegnazioni delle palestre scolastiche sarà trasmessa, a cura del competente ufficio a tutte le scuole interessate, al fine di acquisire il parere e l'assenso all'utilizzo degli impianti, da parte degli organi collegiali della scuola.
13. Entro il 31 agosto e comunque dopo il nulla osta da parte degli organi scolastici verrà rilasciata un'autorizzazione provvisoria alle Associazioni richiedenti, con la richiesta di pronuncia definitiva delle stesse sugli orari, giorni e periodo d'uso.

14. Se tutti i requisiti ed i pareri sono favorevoli, l'ufficio comunicherà agli interessati di norma entro il 15 ottobre l'orario definitivo di utilizzo degli impianti, invitandoli a firmare la convenzione in caso d'uso di impianti sportivi scolastici.
15. I richiedenti potranno usufruire solo dei turni assegnati. Verranno, per contro, autorizzate le richieste di interscambio tra di essi dei turni assegnati.

ART. 11 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE USO OCCASIONALE

1. Le richieste di concessione temporanea degli impianti, per attività ed iniziative occasionali, devono essere presentate di norma almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse.
2. Esse vengono accolte secondo la disponibilità degli impianti, tenuto conto di norma del calendario annuale.
3. Per le modalità di presentazione e i contenuti delle domande, nonché per l'istruttoria di esse, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti, ed ad eventuali specifiche proprie dell'impianto richiesto.

ART. 12 - MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, degli enti gestori e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
3. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
5. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
 - c) effettuare allenamenti sui campi di calcio principali in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del gestore;
 - d) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - e) detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
 - f) negli impianti sportivi è fatto divieto a tutti di fumare;

- g) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - h) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - i) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
6. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società autorizzate, non potranno essere lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle varie attività.
 7. Previa autorizzazione dell'ufficio preposto, potranno essere lasciate nei locali degli impianti, sempre che non creino disagi alle attività, le attrezzature difficilmente trasportabili.
 8. L'attrezzatura minuta potrà essere custodita in appositi spazi, eventualmente messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli addetti agli impianti provvederanno di volta in volta alla consegna del materiale ad ogni società proprietaria, che ne faccia richiesta.
 9. Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti, attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività autorizzate. Pertanto, ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata.
 10. L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono degli eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti o da terzi, durante le attività praticate.
 11. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, ed eventuali danni od anomalie rilevabili.
 12. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi; ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e, infine, ad usare gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate.
 13. Al fine di evitare discussioni con il personale in servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente agli uffici preposti.
 14. Gli enti, società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati.
 15. Gli enti, società e singoli utenti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
 16. Gli enti, società e singoli utenti autorizzati, si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.

17. La rifusione degli eventuali danni arrecati, e la responsabilità civile verso terzi è interamente degli autorizzati, quando insorga in conseguenza di crollo dei manufatti per eccessivo affollamento.
18. Ai sensi dell'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002 hanno l'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
19. Gli enti, società sportive e comunque tutti gli autorizzati ad usufruire degli impianti sportivi, sono tenuti ad accertare l'idoneità fisico-sanitaria per esercitare l'attività sportiva delle singole discipline. In particolare, per le certificazioni mediche dovranno essere rispettate le indicazioni di cui al Decreto 24 Aprile 2013 (Balduzzi).
20. Come da normativa regionale, l'attività sportiva, se effettuata dietro pagamento di un corrispettivo versato a qualsiasi titolo, è svolta sotto sorveglianza di un operatore qualificato o di un operatore di specifica disciplina sportiva, fatto salve le esclusioni previste dall'art. 22, comma 6, della L.R. 8/2015.
21. Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L. 189/2012, è stato previsto l'obbligo di dotazione e di impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici. Ai fini dell'obbligo di dotazione del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), l'Associazione dovrà formare uno o più soggetti che, all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine, appaiono i più idonei al svolgere il compito di "primo soccorso" attraverso il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE). La figura individuata dovrà esser presente durante le attività svolte dall'Associazione.
22. Ogni associazione/società sportiva è comunque responsabile della presenza e del regolare funzionamento del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), nonché di segnalarne l'uso, il malfunzionamento e ogni altra evenienza tale che possa pregiudicarne l'immediato uso.
23. Il Comune e gli enti gestori sono esonerati da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto intercorrente tra lo stesso ed i partecipanti/associati che prendono parte alle attività sportive-ludiche-motorie organizzate dall'Associazione in oggetto ed al regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime, compresa la verifica dell'idoneità fisica-sanitaria e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione. In particolare, anche contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti comunali.
24. Le concessioni di servizi di bar, rivendita di tabacchi, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti con riferimento alle normative in materia di commercio.

ART. 13 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.
2. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
3. Gli orari dei singoli impianti, determinati dall'Amministrazione Comunale, sono specificati nelle relative convenzioni/autorizzazioni stipulate con i concessionari.

ART. 14 - DURATA DELLA CONCESSIONE AD USO CONTINUATIVO DEGLI IMPIANTI

1. La concessione per l'uso continuativo di ciascun impianto, agli utenti che ne fanno richiesta, è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART.15 – RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Possono essere prese in considerazione anche comunicazioni verbali all'ufficio preposto almeno 10 giorni prima.
3. Nel caso in cui la conclusione dell'attività accertata sia compresa nel periodo di durata della concessione e non sia stata comunicata la rinuncia l'Associazione dovrà versare comunque la quota dovuta per l'utilizzo degli impianti sportivi.
4. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande, secondo i criteri di cui all'art. 10.

ART. 16 – SOSPENSIONE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo, etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopradescritti dall'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART.17 – REVOCA

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.12, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite per l'uso dell'impianto, il Dirigente/gestore ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 18 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con la tipologia dell'impianto, previa autorizzazione preventiva da parte della Giunta Comunale.
2. Gli enti, società e singoli utenti autorizzati, si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
3. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di G.C.

ART. 19 - AGIBILITA' IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di pubblico Spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e hanno la responsabilità civile e penale sulla manifestazione.

TITOLO III

Criteria Generali Per Gestione Impianti Sportivi

ART. 20 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle seguenti forme:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - b) mediante affidamento diretto a:
 - I. associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'Amministrazione Comunale;
 - II. istituzioni;

- III. aziende speciali, anche consortili;
 - IV. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- c) mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti;
- d) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti punti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo art. 21 o che siano stati classificati come impianti a rilevanza economica.

ART. 21 - GESTIONE INDIRECTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

1. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica e non gestiti direttamente o tramite le forme previste dall'art. 20, comma 1, lett. b), avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art. 26 della L.R. 8/2015.
2. Come stabilito dall'art. 26, comma 2, della L.R. 8/2015 è possibile affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
3. Sia in caso di affidamento in via diretta che in caso di procedura ad evidenza pubblica potranno essere richiesti al concessionario nell'avviso di manifestazione di interesse o nel bando di gara interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di convenzione.
4. I soggetti suindicati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
 - b) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere;
 - c) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - d) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;

- e) essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione;
 - f) dimostrare l'affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione sportiva.
5. Nelle procedure di affidamento i criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali, definiti con proprio atto dalla Giunta Comunale:
- a) l'anzianità di attività all'interno del territorio comunale nella disciplina specifica dell'impianto da affidare;
 - b) la sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto e lo svolgimento di attività giovanile;
 - a) esperienza gestionale in genere nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e affidabilità economica del soggetto;
 - b) presentazione di un piano di utilizzo e conduzione tecnica dell'impianto. In particolare, le attività che si intendono realizzare, con riferimento a quelle riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva.
 - c) valutazione della convenienza economica delle offerte rispetto al canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale a sostegno degli oneri di gestione.
6. Nel caso in cui gli interventi migliorativi da eseguire sull'impianto oggetto di convenzione abbiano ad oggetto lavori, il soggetto gestore è tenuto al rispetto del decreto legislativo recante il "Codice dei Contratti", nei limiti normativi previsti dallo stesso.
7. Per le procedure di cui al comma precedente, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali.
8. Entro il penultimo anno di durata della convenzione il soggetto affidatario potrà proporre degli interventi migliorativi negli impianti in concessione. Tali interventi proposti saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai fini della concessione di un'eventuale proroga e della durata della medesima.

ART. 22 -GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Sono classificati come impianti sportivi con rilevanza economica gli impianti, che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e modalità di utilizzo, sono produttivi di utili o i cui introiti sono sufficienti a coprire i costi di gestione.
2. L'Amministrazione Comunale per tale tipologia di impianti può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, ristrutturazione,

manutenzione straordinaria, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.
3. In relazione alle procedure di cui al comma precedente, l'Amministrazione deve definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.
4. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario. Le convenzioni riguardanti l'affidamento di impianti sportivi di rilevanza economica devono comunque attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa, anche oltre alla durata massima prevista dal successivo art. 23.

ART. 23 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione, stabilita dalla Giunta Comunale, per gli affidamenti diversi dall'art. 20 comma 2), è di norma triennale (3 anni).
2. Qualora sia prevista in sede di affidamento la realizzazione di interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto, la concessione potrà avere una durata superiore ai tre anni fino ad un massimo di anni 20 (venti) compresa eventuale proroga ove prevista, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché ai vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

ART. 24 - REVOCA CONCESSIONE

1. Fatto salvo quanto specificamente stabilito da ogni convenzione, le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
 - a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni e sono tali da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) i pagamenti delle utenze o del canone sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

d) il reiterato e immotivato mancato rispetto di ulteriori altri obblighi previsti nella convenzione.

GESTIONE FINANZIARIA

TITOLO IV

Tariffe

ART. 25 - DETERMINAZIONE TARIFFE.

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, nei casi previsti.
2. Le tariffe possono essere:
 - a) orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - b) a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - c) a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare potranno essere più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.
4. Nel caso di affidamento a terzi, negli atti convenzionali potrà essere prevista una forma di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, del piano tariffario previsto per l'impianto sportivo.

ART. 26- MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla G.C. o del gestore.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette, dopo 3 solleciti, è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi dove previsto, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.
3. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento della tariffa prevista.
4. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
5. L'Ente, società o persona autorizzata, che abbia già versato la quota dovuta, in caso di successivo impedimento ad effettuare la manifestazione, da qualsiasi motivo causato, dovrà far pervenire all'Ufficio preposto la propria rinuncia, otto giorni prima della data fissata per la manifestazione. In caso contrario perde il diritto alla restituzione della quota versata.
6. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fideiussoria, o cauzione .
7. In ogni impianto sportivo le tariffe vigenti devono essere rese pubbliche.

ART. 27 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'Amministrazione comunale, con apposito atto di Giunta, potrà concedere a titolo gratuito gli impianti quando si ravvisi il particolare valore sociale o culturale di attività o manifestazioni sportive.
3. Gli impianti potranno essere concessi in uso gratuito, in particolare, per iniziative e manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza, e quelle, di rilievo sovracomunale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO DELLO STADIO

ART. 28 MODALITA' DI ACCESSO ALLO STADIO COMUNALE

1. Società, Gruppi Sportivi, Associazioni Sportive, o singole persone che vogliono usufruire dello Stadio Comunale e delle sue attrezzature dovranno preventivamente munirsi della prescritta autorizzazione e pagare la quota dovuta, con le modalità indicate nel presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale può prevedere, in particolare per l'utilizzo della pista di atletica, delle procedure semplificate.
3. Le partite di allenamento e gli allenamenti debbono avere luogo esclusivamente sul campo di calcio secondario.
4. Il campo principale è riservato alle gare ufficiali, e può eventualmente essere concesso anche per partite organizzate da squadre legalmente costituite e tesserate, allo scopo sia di allenamento che di programmi di rilevanza turistica o sociale.
5. I richiedenti che ottengono la concessione per l'utilizzo degli impianti dello stadio possono usufruire delle attrezzature esistenti in loco, quando ne facciano espressa richiesta nella domanda e previ accordi per la preparazione ed il ripristino del campo di gara.
6. Qualsiasi opera che comporti modifica planimetrica o altimetrica degli immobili o dei campi per quanto riguarda l'utilizzazione negli spettacoli, sarà effettuata dal richiedente, previa autorizzazione, su indicazione dell'Amministrazione Comunale.
7. Durante l'esecuzione di dette modifiche, sarà fatto divieto assoluto di attraversare la pista, le pedane o il campo con mezzi pesanti, motorizzati o meno.

ART. 29 LOCALI SUPERIORI DELLO STADIO

1. I locali del piano superiore della tribuna dello Stadio, possono essere adibiti a sede di gruppi sportivi e sala riunioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale, per esigenze particolari, potrà destinare i locali ad altro scopo.

ART.30 CAMPI DA TENNIS

1. Chi voglia accedere ai campi da tennis dovrà seguire le modalità stabilite all'art. 28.
2. Nessuno potrà accedere ai campi da tennis, se non provvisti di calzature adeguate.
3. Eventuali spettatori non potranno accedere ai campi da tennis, ma dovranno rimanere all'esterno della recinzione.
4. L'Amministrazione Comunale o ente gestore può prevedere una gestione separata dei campi da tennis dal complesso denominato "Stadio Comunale Chiggiato", secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

TITOLO VI

ART. 31- IMPIANTO SPORTIVO DI S.MARGHERITA

1. In tale impianto gli spazi, attrezzature ed orari sono liberi e possono essere utilizzati su iniziativa dei cittadini.
2. L'impianto è utilizzato prioritariamente dalla popolazione del quartiere e per campionati, gare, tornei e manifestazioni.
3. Previo pagamento della tariffa prevista, è possibile riservare in via esclusiva a gruppi, società o enti, l'uso esclusivo e di norma non continuativo, dell'impianto, per particolari motivi sociali, aggregativi, scolastici o turistici.

TITOLO VII

Disposizioni Transitorie e Finali

ART. 32 – SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 e con le sanzioni accessorie previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44/2003.-
2. Le violazioni alle Ordinanze Comunali che disciplinano gli orari di accesso ed utilizzo delle aree ludiche e/o sportive, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
3. Nel caso in cui l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di ordinanza di ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

4. Alle violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni del citato Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali e della Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 33 – RINVII

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale e regionale.

ART. 34 - NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO b) (Linee guida convenzioni)

Linee guida delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con le seguenti linee di indirizzo:
 - a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
 - c) Durata della convenzione;
 - d) Garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario.
 - e) La definizione delle utenze a carico del concessionario;
 - f) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - g) Gestione delle attività connesse;
 - h) Eventuale applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
 - i) Norme sul personale in servizio;
 - j) Piano di utilizzo dell'impianto;
 - k) Piano di conduzione tecnica dell'impianto che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto;
 - l) Le responsabilità che la società affidataria si assume nella gestione dell'impianto nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà dare all'Amministrazione Comunale;
 - m) Forme di controllo da parte del Comune;
 - n) Le clausole di decadenza, di recesso, di revoca della convenzione e il divieto di subconcessione dell'impianto;
 - o) Responsabile della struttura e il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Indice

I – NORME GENERALI

- Art. 1Definizioni
- Art. 2Oggetto e finalità
- Art. 3Classificazione degli impianti
- Art. 4Definizione attività di interesse pubblico
- Art. 5Quadro competenze
- Art. 6Competenze Consiglio Comunale
- Art. 7Competenze della Giunta Comunale
- Art. 8Competenze dei Dirigenti

II – CRITERI GENERALI PER USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 9Concessioni in uso
- Art. 10Modalità di assegnazione uso continuativo
- Art. 11Modalità di assegnazione uso occasionale
- Art. 12Modalità di utilizzo
- Art. 13Orari di utilizzo
- Art. 14Durata della concessione ad uso continuativo degli impianti
- Art. 15Rinuncia
- Art. 16Sospensione
- Art. 17Revoca
- Art. 18Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive
- Art. 19Agibilità impianti

III – CRITERI GENERALI PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 20Modalità gestione impianti sportivi
- Art. 21Gestione indiretta di impianti senza rilevanza economica
- Art. 22Gestione indiretta di impianti di rilevanza economica
- Art. 23Durata della Concessione
- Art. 24Revoca Concessione

IV – GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 25Determinazione tariffe
- Art. 26Modalità di pagamento
- Art. 27Uso gratuito degli impianti

V – FUNZIONAMENTO DELLO STADIO

- Art. 28Modalità accesso allo Stadio Comunale
- Art. 29Locali piani superiore dello stadio
- Art. 30Campi da tennis

VI – IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARGHERITA

- Art. 31Funzionamento dell'impianto sportivo S. Margherita

VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32Sanzioni

Art. 33Rinvii

Art. 34Norme transitorie